

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 13 GIUGNO 2006

N. 71

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 aprile 2006, n. 207

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – L.R. n. 11/01 - Lavori di ripristino e riqualificazione linea ferroviaria Foggia-Lucera –
Proponente: Ferrovie del Gargano s.r.l.

Pag. 9651

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 aprile 2006, n. 208

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale –

Revoca Determina Dirigenziale n. 324 del 27.09.04
concernente il progetto per la difesa del litorale di
San Menaio nel comune di Vico del Gargano (Fg) -
Proponente: Amministrazione Comunale di Vico
del Gargano (Fg).

Pag. 9653

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 210

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Impianto di mitilicoltura – Comune di
Margherita di Savoia (Fg) – Proponente: Ofantina
Mare s.r.l.

Pag. 9654

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 211

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Serracapriola (Fg) – Proponente: Daunia Wind s.r.l.

Pag. 9656

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 212

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Intervento di prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico del bacino costituito dai comuni di Campi Salentina, Veglie e Leverano (Le) – Proponente: Amministrazione Comunale di Campi Salentina (Le).

Pag. 9659

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 213

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Accordo di Programma Quadro di Difesa del Suolo – Intervento: Sistemazione idrologica dei versanti e recapito dei relativi impluvi, al piede della collina di Mottola-Gravine di Petruscio e Capo Gravito, Lama d'Uva canale afferente la Lama di Lenne – Comune di Palagiano (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Palagiano (Ta).

Pag. 9661

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 214

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di aerogeneratori – Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg)– Proponente: N.C.D. Divisione Eolica s.r.l.

Pag. 9664

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2006, n. 218

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione infrastrutture per la mobilità della Fiera del Levante – Comune di Bari – Proponente: Ente Autonomo Fiera del Levante.

Pag. 9667

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2006, n. 219

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Ristrutturazione funzionale di un pastificio e realizzazione di un magazzino automatico autoportante – Comune di Corato (Ba) – Proponente: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.

Pag. 9669

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2006, n. 220

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Impianto sperimentale di mitilicoltura – Comune di Margherita di Savoia (Fg) – Proponente: Ofantina Mare s.r.l.

Pag. 9672

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 maggio 2006, n. 223

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Progetto di modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo – Comune di Diso (Le) – Proponente: Corvaglia s.r.l.

Pag. 9674

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 maggio 2006, n. 226

Procedura di valutazione impatto ambientale – Ditta Nuzzaci Strade s.r.l. – Recupero, modifica del piano di coltivazione ed ampliamento cava di calcare – Località “Meddre” di Soletto.

Pag. 9678

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 maggio 2006, n. 236

Rettifica determinazione dirigenziale n. 78 del 28.02.05 avente ad oggetto: “Procedura di valutazione impatto ambientale – Ditta Capone s.r.l. per ampliamento cava di tufo in località “Grottamarallo” di Gravina in Puglia”.

Pag. 9681

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 maggio 2006, n. 241

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Installazione di 3 turbine eoliche di piccola taglia in località Flaminiche – Comune di San Donato di Lecce(Le) - Proponente: Eolo Salento s.r.l.

Pag. 9682

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 maggio 2006, n. 242

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Installazione di 3 turbine eoliche di piccola taglia in località Il Casino – Comune di Fragagnano (Ta) - Proponente: Rienergia s.r.l.

Pag. 9684

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 aprile 2006, n. 207

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – L.R. n. 11/01 - Lavori di ripristino e riqualificazione linea ferroviaria Foggia-Lucera – Proponente: Ferrovie del Gargano s.r.l.

L'anno 2006 addì 13 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4066 del 22.04.2004 la S.r.l. Ferrovie del Gargano - Via Zuppetta 7/d - Bari - comunicava delle variazioni al progetto concernente i lavori di ripristino e riqualificazione della linea ferroviaria Foggia-Lucera, nei comuni di Foggia e Lucera, già escluso dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale con Determina n. 1840 del 03.06.98;
- con nota prot. n. 9861 dell'01.10.2004 il Settore Ecologia richiedeva alle Ferrovie del Gargano l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A per la variante relativa alla realizzazione di un sottovia;
- con nota datata 17.02.05 e acquisita al prot. n. 2776 dell'08.03.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un sottovia al Km 7+210 posto all'intersezione della linea ferroviaria con la strada comunale Vaccarella, al confine tra i comuni di Foggia e Lucera. Con la stessa nota venivano trasmessi elaborati progettuali integrativi relativi all'opera in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 5689 del 03.05.2005 il Dirigente del Settore Ambiente del comune di Foggia attestava l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 02.03) al 02.04.05) e con le modalità previste dalla sopra citata L.R. e specificava inoltre che non pervenute osservazioni in merito all'intervento. Con stessa nota trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota prot. n. 588 del 24.01.2006 il Settore Ecologia sollecitava il comune di Lucera a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 2228 del 20.02.2006 il responsabile dell'Ufficio Urbanistica del comune di Lucera trasmetteva la certificazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi e con le modalità previste dalla L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota trasmetteva copia conforme del parere favorevole con prescrizioni (prot. n. 3272 del 25.01.2006) dell'U.T.C., Ufficio LL.PP. - Urbanistica del comune di Lucera;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto originario prevedeva la costruzione di un cavalcavia; la Soprintendenza Archeologica della Puglia ha richiesto di risolvere l'intersezione con un sottovia, per scongiurare interferenze visive con il Regio Tratturo. Il progetto prevede dunque di interrare la strada Vaccarella per 284 m, con un raccordo complanare con Strada per Masseria Pietrafitta e con una vicinale.

L'opera dunque riguarda la realizzazione di una trincea e di un'opera d'arte costituita da un ponticello a struttura scatolare in c.a. E' prevista inoltre la realizzazione di un tombino scatolare per il deflusso delle acque del Fosso Vado di Biccari collegato ad un fosso di guardia a monte della sede ferroviaria. Le acque meteoriche collettate nel sottopasso sono raccolte in una vasca (posta nella parte più depressa del sottovia), sottoposte a grigliatura e

dissabbiatura e smaltite nell'alveo del Fosso Vado di Biccari.

- Considerato quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:

- ✓ in fase di cantiere
 - siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione della sede stradale e dei terreni contigui;
 - siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
 - sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti;
 - il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi. La scelta delle discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
- ✓ al fine di scongiurare fenomeni di erosione, si proceda all'inerbimento delle pareti di scavo utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica (biostuoie, ecc.);
- ✓ si realizzi un opportuno sistema di collettamento e depurazione (vasca per i trattamenti di grigliatura e dissabbiatura) delle acque meteoriche prima del recapito finale;
- ✓ si realizzi come previsto il tombino per il deflusso delle acque del Fosso Vado di Biccari, collegato alla struttura con un fosso di guardia.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione un sottovia al Km 7+210 posto all'intersezione della linea, ferroviaria con la strada comunale Vaccarella, al confine tra i comuni di Foggia e Lucera, proposta dalla Ferrovie del Gargano S.r.l - Via. Zuppetta 7/d - Bari -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente da la acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.) e all'espletamento delle eventuali procedure autorizzative da parte dell' Autorità di Bacino della Puglia;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 13 aprile 2006, n. 208

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Revoca Determina Dirigenziale n. 324 del 27.09.04 concernente il progetto per la difesa del litorale di San Menaio nel comune di Vico del Gargano (Fg) - Proponente: Amministrazione Comunale di Vico del Gargano (Fg).

L'anno 2006 addì 13 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- Con Determina Dirigenziale n. 324 del 27.09.04 veniva espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al progetto P.O.R. Puglia 2000-2006, Misura 1.3 concernente il progetto esecutivo per la difesa del litorale di San Menaio, nel comune di Vico del Gargano, proposto dalla omonima Amministrazione Comunale. Detto parere prevedeva il ripascimento della spiaggia con il versamento di sabbie compatibili e la installazione di un pennello semisommerso nelle acque marine antistanti, posto a protezione dell'intervento;

- con nota acquisita al prot. n. 4820 del 07.04.2006 il Sindaco del comune di Vico del Gargano comunicava che il Consiglio di Stato, con ordinanza 1164 emessa in data 7 marzo 2006, avendo rilevato il mancato coinvolgimento dell'Ente Parco Nazionale del Gargano interessato dal Comune di Vico successivamente all'espressione del parere di VIA. espresso dalla Regione Puglia, ha ordinato alla Regione Puglia la rinnovazione della valutazione del parere di V.I.A. con la presenza dell'Ente Parco Nazionale del Gargano al fine di ottenere una considerazione di tutti gli interessi coinvolti.

Nella stessa nota il Sindaco evidenziava che: "... L'Ente Parco Nazionale del Gargano, invitato con nota prot. 1174 dell'1 febbraio 2005 dal comune di Vico del Gargano ad esprimere il proprio parere "per quanto di competenza", e successivamente sollecitato a provvedere con urgenza dopo una violenta mareggiata che aveva ulteriormente eroso la spiaggia e divelto impianti, ha manifestato, con determina dirigenziale... il proprio assenso limitatamente al solo intervento di ripascimento della spiaggia, denegando l'autorizzazione alla, costruzione del pennello protettivo, a motivo della "notevole entità del manufatto... il che determinerebbe un grosso impatto. Per la prevista erosione della costa di Rodi, come emerso dalle integrazioni al S.I.A., tanto è vero che per evitare tale erosione è stato proposto al Comune di Rodi di fare altrettanto, il che comporterebbe lo stravolgimento delle intere unità fisiografica".

La perplessità per Vizio di competenza cui ha dato luogo il suddetto parere negativo - peraltro condivisa dal Ministero dell'Ambiente che ha escluso le acque marine dall'area geografica soggetta alla tutela del Parco... - è stata risolta dal T.A.R. Puglia di Bari con la sentenza n. 4581 del 26 ottobre 2005, che, accogliendo il ricorso del Comune di vico del Gargano, ha annullato la determina dirigenziale in parte qua dell'Ente Parco Nazionale del Gargano per straripamento di potere e difetto di attribuzioni.

L'efficacia esecutiva di tale pronuncia,... a seguito dell'appello interposto dal Parco, con l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione Italia Nostra, è stata sospesa cautelativamente dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza di cui innanzi...";

- ✓ alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover provvedere alla revoca della Determina Dirigenziale n. 324 del 27.09.04 al fine di riattivare l'iter procedimentale della Valutazione di Impatto Ambientale, includendo la partecipazione dell'Ente Parco Nazionale del Gargano;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i. presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di revocare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui, si intendono integralmente riportate, la Determina Dirigenziale n. 324 del 27.09.04 relativa al progetto concernente il progetto esecutivo per la difesa del litorale di San Menaio, nel comune di Vico del Gargano, proposto dalla omonima Amministrazione Comunale;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di notificare il presente provvedimento all'amministrazione comunale proponente. all'amministrazione provinciale di Foggia, nonché all'Associazione "Italia Nostra";

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 210

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Impianto di mitilicoltura – Comune di Margherita di Savoia (Fg) – Proponente: Ofantina Mare s.r.l.

L'anno 2006 addì 24 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13760 del 28.11.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto di mitilicoltura in località. Foce Ofanto, nel comune di Margherita di Savoia (Fg), proposto dalla Ofantina Mare S.r.l. - Via Raffaele Musti, 58 - Barletta (Ba);
- con nota prot. n. 29 del 05.01.2006, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato e nel contempo invitava il Comune di Margherita di Savoia a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16,

comma 3), L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;

- con nota acquisita al prot. n. 2255 del 21.02.2006 il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo Comunale di Margherita di Savoia trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 10.01 all'08.02.2006) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto. Con la stessa nota si comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'opera in argomento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede la realizzazione e il mantenimento di un impianto acquicoltura destinato alla coltivazione di mitili situato a circa 3 km dalla costa a nord della foce del fiume Ofanto, ricadente nel comune di Margherita di Savoia.

La superficie interessata dall'attività è pari a circa 200 ha, ad una profondità media di circa 16 metri.

L'area non è interessata da vincoli ambientali o paesaggistici.

L'impianto è localizzato al di fuori delle acque destinate alla miticoltura delimitate dalla DGR n. 785 del 24 giugno 1999.

La miticoltura è localizzata nelle vicinanze, ma comunque all'esterno, di una zona destinata ad uso militare.

Le rotte commerciali non interessano l'area che si intende occupare.

La presenza dell'impianto sarà segnalata da quattro boe luminose poste a 100 mt dai vertici del rettangolo e da una boa luminosa al centro della struttura.

Le strutture produttive dell'impianto, ventie di 2000 metri lineari poste in parallelo a circa 70 metri

l'una dall'altra, saranno ancorate ciascuna a 11 blocchi di calcestruzzo alluminoso a forma di parallelepipedo, con base di 2 metri per 1 metro, posati direttamente sul fondale.

L'approvvigionamento del novellame avverrà presso altri impianti regionali, nel rispetto dei dettami del Codice di Condotta per la Pesca Responsabile della FAO.

Dalle valutazioni effettuate emerge che la tipologia di intervento non comporta impatti significativi sulle componenti ambientali.

- Considerato quanto sopra evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione del prelievo richiesto con le seguenti prescrizioni:

✓ che sia garantita idonea segnalazione del poligono interessato dall'impianto mediante boe luminose ai fini della sicurezza dei natanti;

✓ che si sospenda la raccolta del prodotto qualora si verificano eventi imprevedibili (maree rosse, sversamento di inquinanti, ecc.) tali da pregiudicare la qualità dei molluschi, relativamente ai requisiti igienico-sanitari definiti dal D.Lgs. n. 530/1992, All. A. La raccolta sarà ripresa in seguito alla verifica di idoneità dei suddetti parametri;

✓ che si provveda, al momento della chiusura dell'impianto, al ripristino del sito con la dismissione e l'idoneo smaltimento dei blocchi di calcestruzzo utilizzati per l'ancoraggio dell'impianto.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un impianto di mitilicoltura in località Foce Ofanto, nel comune di Margherita di Savoia (Fg), proposto dalla Ofantina Mare S.r.l. - Via Raffaele Musti, 58 - Barletta (Ba) - , escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 211

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Serracapriola (Fg) – Proponente: Daunia Wind s.r.l.

L'anno 2006 addì 24 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6412 del 24.05.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Serracapriola (Fg), da parte della Daunia Wind S.r.l. - Via Zuccherificio, 10 - Mezzano (Ra) -;
- con nota prot. n. 7029 del 07.06.2005 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'amministrazione comunale di Serracapriola ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 13424 del 22.11.05 veniva trasmessa l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 13.06.05 al 13.07.05.) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, nonché la copia del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale di Serracapriola n. 21 del 04.08.04 che ha approvato la convenzione relativa alla realizzazione del parco eolico in argomento;
- con nota prot. n. 432 del 18.01.2006 il Settore Ecologia richiedeva alla società istante elaborati progettuali integrativi;

- con nota acquisita al prot. n. 2468 del 28.02.06 la società proponente trasmetteva quanto richiesto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute è emerso quanto segue:

Il progetto consta della realizzazione di un parco colico con le seguenti caratteristiche:

- Località: Comune di Serracapriola (FG) -
- N. aerogeneratori: 26 potenza nominale di 2.0 MW di altezza pari a 80 m e con un diametro del rotore pari a 90 m
- Potenza complessiva: massima di 52 MW

Dall'esame della documentazione prodotta sono emerse carenze informative per cui sono state richieste integrazioni in merito a:

- dati sulla ventosità, tratti da una campagna anemometrica effettuata in situ, della durata di almeno un anno, dalla quale emerga un funzionamento minimo garantito di 300 g/a ed una velocità media di almeno 6 m/s;
- calcolo dell'evoluzione giornaliera dell'ombra al fine di valutare eventuali impatti nel caso in cui vi siano ricettori sensibili soggetti al fenomeno (strade, ecc.);
- calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in seguito a rottura e valutazione del rischio conseguente (presenza di strade);
- elaborazioni tridimensionali relative alla costruzione dei "bacini visivi";
- informazioni in merito al sistema di regimazione delle acque meteoriche;
- approfondimenti in merito ad eventuali interferenze con il sito segnalato architettonicamente in località Chiantinelle San Matteo.

Il proponente ha integrato la documentazione così come richiesto, e dall'analisi della stessa è emerso che:

- sono state installate due stazioni anemometriche

ad una altezza di 50 m s.l.s.. Le rilevazioni registrate nell'arco di 1 anno hanno evidenziato che a 50 m s.l.s. la velocità media è risultata rispettivamente pari a 6,16 m/s e 5,84 m/s; rapportando i dati ottenuti all'altezza dell'aerogeneratore (78 m) il proponente dimostra che la velocità media del vento è superiore ai 6 m/s, e che il funzionamento dell'impianto è garantito per un n. di giorni superiore ai 300;

- il calcolo della gittata massima, nelle condizioni peggiori, è pari a 130 m;
- la relazione sul sistema di regimazione delle acque meteoriche evidenzia opportune misure di mitigazione del rischio, da assumere come prescrizioni progettuali;
- la distanza degli impianti dal sito segnalato architettonicamente in località Chiantinelle San Matteo è di circa 60 m (dall'elettrodotto interrato). Non si evidenziano particolari interferenze con il sito;
- il calcolo dell'evoluzione dell'ombra giornaliera (in lingua inglese) evidenzia possibili impatti sulla carreggiata della SC adiacente agli aerogeneratori n. 8, 9, 14;

Si considera valido il nuovo layout di progetto presentato con lo spostamento degli aerogeneratori n. 10, 11, 12, 15 e 16 e con la contestuale riduzione degli aerogeneratori da 27 a 26.

Dalle ortofoto e dalla documentazione fornita si rileva la presenza di un'area alberata con vincolo PUTT Pp04 limitrofa (circa 100 m) al progetto; le turbine prossime a tale area sono la n 7 e la n. 13).

Gli aerogeneratori n. 8, 9 e 14 sono collocati a ridosso (a meno di 100 m, distanza inferiore al calcolo della gittata massima) dalla strada comunale, con possibili impatti dovuti all'evoluzione dell'ombra giornaliera e ad incidenti in caso di distacco del rotore.

Il punto di consegna dell'energia al GRTN è localizzato a sud dell'impianto, ad una distanza che risulta superiore ai 3 km dalla rete previsti dalla

linee guida, ma rappresenta la distanza minima possibile dalla rete.

Il tracciato dell'elettrodotto, che segue il percorso della rete stradale, non attraversa aree critiche dal punto di vista ambientale.

- Considerato quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole all'installazione delle pale, indicate nelle tavole di progetto, con i numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (escluse quindi le cinque pale n. 7, 8, 9, 13), 14) subordinato alle seguenti prescrizioni:
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam e seguendo le tecniche di mitigazione dichiarate dal proponente;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta, e tra questa e la rete di trasmissione nazionale in Alta Tensione, siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione in nero di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- la convenzione deve integrare i contenuti dell'allegato 5 alle Linee Guida, in particolare:
- fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aerogeneratore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).

In merito alla garanzia degli obblighi assunti di inizio ed ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini indicati, come stabilito dalla DGR n. 71612005, punto 4.6.2. n. 1, il proponente è tenuto a stipulare una fideiussione bancaria e/o assicurativa di importo pari a Euro 10.000 per ciascun MW di potenza elettrica autorizzato.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale à febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di dire-

zione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Serracapriola (Fg), proposto dalla Daunia Wind S.r.l. - Via Zuccherificio, 10 - Mezzano (Ra), così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun

provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 212

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Intervento di prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico del bacino costituito dai comuni di Campi Salentina, Veglie e Leverano (Le) – Proponente: Amministrazione Comunale di Campi Salentina (Le).

L'anno 2006 addì 24 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9401 del 02.08.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione dell'intervento di prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico del bacino costituito dai comuni di Campi Salentina, Salice Salentino, Veglie e Leverano (Le) - Interventi del comune di Campi Salentina - Zona Nord Ovest -, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo, proposto dall'Amministrazione Comunale di Campi Salentina - Ufficio Urbanistica -;
- con nota prot. n. 10753 del 15.09.2005, il Settore

Ecologia invitava il Comune di Campi S.na a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- con nota acquisita al prot. n. 12426 del 27.10.2005 il Responsabile del procedimento del Settore Sviluppo Locale e Gestione del territorio del comune di Campi S.na trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto.

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

La zona oggetto d'intervento ricade in un bacino endoreico, ovvero in cui il reticolo idrografico non sfocia a mare o in altro corpo idrico ricettore, ma si infiltra nel sottosuolo attraverso inghiottitoi o vore. Il bacino comprende i territori dei comuni di Carmiano, Novoli, Campi, Salice Salentino, Guagnano, San Donaci, San Pancrazio e Torre Santa Susanna, L'area ricadente nel Comune di Campi è quella più depressa dell'intero bacino. Il progetto individua le opere atte a ristabilire e agevolare l'assetto idrogeologico locale, con il ripristino del reticolo idrografico naturale, composto da una serie di rivoli naturali e artificiali in direzione N-S, e delle strutture assorbenti, Costituite da vore e inghiottitoi, allo stato attuale parzialmente interrati.

Le opere a farsi:

- ✓ dismissione e/o rimozione di ostacoli al deflusso nelle aree destinate alla laminazione
- ✓ ripristino della rete di drenaggio esistente, con la rimozione degli elementi di ostacolo al deflusso e il consolidamento delle sponde. I canali saranno in parte puliti, in parte risagomati con la posa in opera di gabbionature in pietrame lungo la parte sommatiale delle sponde. Per i tratti contro strada, verrà realizzata una gabbionatura lungo l'intera sponda a ridosso della strada.
- ✓ rifacimento degli attraversamenti di strade

comunali e provinciali, con la realizzazione di un tombino scatolare

- ✓ manutenzione delle vore e degli inghiottitoi, con scavo del terreno che ostruisce il condotto e sistemazione perimetrale con muro a secco composto da blocchi ciclopici, con altezza pari a 1,00 m e larghezza alla base di 1,20 m.
- ✓ realizzazione di vasca di accumulo (per un volume pari a 150.000 mc), a monte della SP San Donaci-Campi.

Le opere, dunque, ristabiliscono l'originario assetto idrogeologico attraverso interventi di ripristino della rete di drenaggio esistente di un bacino endoreico; in tal caso non si crea un nuovo sistema di convogliamento delle acque ma si rifunzionalizza il sistema naturale esistente.

- Considerato quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:
 - ✓ le piste di cantiere necessarie per l'esecuzione delle opere siano tempestivamente ripristinate a fine lavori e siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra per l'esecuzione delle opere; il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi;
 - ✓ siano mantenuti ed eventualmente ripristinati i muretti a secco e/o i manufatti tipici del paesaggio rurale presenti lungo il percorso delle opere e costituenti la morfologia originale dell'area;
 - ✓ venga effettuato il ripristino della vegetazione ripariale in prossimità degli argini, laddove compromessa dai lavori;
 - ✓ si presti la massima cura e attenzione nelle operazioni di sistemazione delle aree in cui le acque si infiltrano (inghiottitoi e vore), in modo da scongiurare rischi di inquinamento delle acque sotterranee. Tutta la zona depressa posta in prossimità degli inghiottitoi

o vore va opportunamente individuata e salvaguardata;

- ✓ attese le condizioni di rischio idraulico che hanno suggerito l'intervento, si raccomanda la predisposizione di un programma di manutenzione che garantisca nel tempo la pulizia dei canali e delle vore e dunque il regolare deflusso delle acque;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione dell'intervento di prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico del bacino costituito dai comuni di Campi Salentina, Salice Salentino, Veglie e Leverano (Le) - Interventi del comune di Campi Salentina - Zona Nord Ovest -, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo, proposto dall'

Amministrazione Comunale di Campi Salentina - Ufficio Urbanistica -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato all'espletamento delle eventuali procedure autorizzative da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 213

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Accordo di Programma Quadro di Difesa del Suolo – Intervento: Sistemazione idrologica dei versanti e recapito dei relativi impluvi, al piede della collina di Mottola-Gravine di Petruscio e Capo Gravito, Lama d'Uva canale afferente la Lama di Lenne – Comune di Palagiano (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Palagiano (Ta).

L'anno 2006 addì 24 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 296 del 13.01.06 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro di Difesa del Suolo, la richiesta di verifica di asse aggettività a V.I.A. per il progetto concernente la sistemazione idrologica dei versanti e recapito dei relativi impluvi, al piede della collina di Mottola-Gravine di Petruscio e Capo Gravito, Lama d'Uva canale afferente la Lama di Lenne, in agro di Palagiano (Ta) - proposto dall'Amministrazione Comunale di Palagiano (Ta) - Settore Tecnico -;
- con nota prot. n. 584 del 24.01.06, il Settore Ecologia invitava l'ente istante a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare se erano pervenute osservazioni c/o opposizioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 4719 del 04.04.2006, il Responsabile del Procedimento attestava, Pavvenuta affissione per trenta giorni consecutivi e specificava che non pervenute osservazioni in merito all'intervento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto riguarda la difesa idraulica dell'abitato di Palagiano rispetto agli apporti idrici della gravina Petruscia, sita in territorio di Mottola, e delle gravine ad ovest della stessa.

Si prevede di realizzare/potenziare un canale di drenaggio che prelevi le acque dalla gravina e le colletti nella lama della Vite. Le opere a farsi:

1. **tratto di monte (17-19-20):** risistemazione del tratto terminale della gravina Petruscia in territorio di Palagiano. Gli scavi nella calcarenite, nella parte più profonda dell'alveo, non saranno rinforzati; la parte più superficiale sarà protetta

con pietrame di media pezzatura intasato di terreno;

2. **tratto 20-22:** realizzazione di canale in c.a. di lunghezza totale 322 m, con attraversamento dell'autostrada e della condotta del Sinni;
3. **tratto 22-23:** risagomatura e rivestimento del canale esistente con geostuoia;
4. **tratto 23-25:** realizzazione di canale in terra, protetto con geostuoie tridimensionali in materiale sintetico e predisposizione di opere per la realizzazione del tratto 21-22;
5. **tratto 24c-24b-25:** ampliamento del canale dei Lupini e connessione alla nuova canalizzazione;
6. **tratto 25-26:** realizzazione di canale in terra di evacuazione delle portate verso Lama di Vite,;
7. realizzazione del **manufatto di scarico**, composto da 6 gradoni in serie di 25 m ciascuno per una lunghezza di 270m. I gradoni saranno realizzati con gabbioni metallici riempiti con pietrame di cava. Tra le tavole di progetto manca quella descrittiva del manufatto.

L'area d'intervento ricade parzialmente in zona vincolata dal PAI come ad alta pericolosità di inondazione (AP) e rischio molto elevato (R4).

L'area d'intervento non ricade in aree protette; tuttavia la Gravina Petruscia, da cui si diparte il progetto, ricade in area pSIC e ZPS IT9130007 "Area delle Gravine", nonché nell'Istituendo Parco Naturale Regionale "Gravine dell'Arco Jonico".

- Considerato quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:
 - ✓ siano posti in essere tutti gli accorgimenti e le modalità esecutive atte a ridurre l'impatto paesaggistico degli interventi sul contesto interessato, sia in corso d'opera sia a fine lavori;
 - ✓ siano contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati alle aree e piste di cantiere e

per l'eventuale stoccaggio di materiale movimentato, nonché le dimensioni delle piste di servizio da mantenere a fine lavori;

- ✓ il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi;
- ✓ in virtù dell'elevato numero di attraversamenti stradali da realizzare, si concordi con gli enti competenti la più corretta soluzione per garantire lo scorrimento in piena sicurezza;
- ✓ al fine di ridurre la movimentazione di materiale e il consumo di risorse, laddove tecnicamente possibile, si utilizzi il materiale proveniente dagli scavi per la colmatatura delle strutture di consolidamento delle sponde e del manufatto di scarico;
- ✓ a fine lavori si provveda alla risistemazione dell'area interessata dal cantiere, al fine di minimizzare lo stravolgimento dell'ecosistema e del paesaggio, colti il rinverdimento e la piariturazione di specie autoctone. Venga effettuato il ripristino della vegetazione ripariale in prossimità degli argini, laddove compromessa dai lavori;
- ✓ siano mantenuti ed eventualmente ripristinati i muretti a secco e/o i manufatti tipici del paesaggio rurale presenti lungo il percorso delle opere e costituenti la morfologia originale dell'area;
- ✓ si faccia ricorso, ove possibile, alle tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento delle sponde; le difese spondali siano protette ed inerbite per evitare erosioni ad opera delle acque di scorrimento e meteoriche. Le specie utilizzate siano autoctone, coerenti con l'ambiente ecologico circostante, e selezionate tra quelle con le migliori caratteristiche biotecniche, ovvero con un apparato radicale profondo ed esteso ed una crescita rapida nella parte aerea, per garantire

nel tempo la protezione e il consolidamento della sponda;

- ✓ sia particolarmente curata la progettazione e l'esecuzione delle interconnessioni tra sezioni tipo differenti (tratti in terra, tratti in c.a., ecc.), delle curve e degli incroci tra più aste, al fine di garantire la durabilità delle opere e il funzionamento idraulico in condizioni di sicurezza;
- ✓ in fase di esecuzione e di esercizio dell'opera sia garantita la continuità ecologica ed idraulica del sistema idrografico nel suo complesso. A tale scopo si presti particolare cura al raccordo tra la tempistica dei lavori e le caratteristiche meteorologiche dell'area;
- ✓ attese le condizioni di rischio idraulico, si raccomanda la predisposizione di un programma di manutenzione che garantisca nel tempo la pulizia dei canali e dunque il regolare deflusso delle acque.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a

valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la sistemazione idrologica dei versanti e recapito dei relativi impluvi, al piede della collina di Mottola-Gravine di Petruscio e Capo Gravito, Lama d'Uva canale afferente la Lama di Lenne, in agro di Palagiano (Ta) - proposto dall'Amministrazione Comunale di Palagiano (Ta) - Settore Tecnico -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere è subordinato all'espletamento delle eventuali procedure autorizzative da parte dell'Autorità di Bacino e non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 24 aprile 2006, n. 214

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di aerogeneratori – Comune di Castelnuovo della Daunia (Fg)– Proponente: N.C.D. Divisione Eolica s.r.l.

L'anno 2006 addì 24 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11876 del 24.11.2004 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di aerogeneratori, nel comune di Castelnuovo della Daunia (Fg), da parte della N.C.D. Divisione Eolica S.r.l. - C.da Ariella - Castelnuovo della Daunia (Fg);
- con nota prot. n. 12785 del 15.12.2004 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota veniva invitata l'amministrazione comunale di Castelnuovo della Daunia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L.R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 1199 del 03.02.2005 venivano trasmessi gli estremi della pubblicazione di rito avvenuta dal 27.10. al 26.11.2004 e le osservazioni dei germani Andrilli dalle quali si rileva il mancato rispetto di distanze dai confini e dai fabbricati esistenti;
- con nota acquisita al prot. n. 1513 del 08.02.2005 veniva trasmesso il parere favorevole del comune interessato;
- con nota prot. n. 2311 del 28.02.2004 il Settore Ecologia rilevava alla società proponente che la pubblicazione prevista dalla normativa era avvenuta prima della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., contrariamente a quanto dispone la L.R. n. 11/01. Con la stessa nota COMunicava al comune interessato che il parere favorevole trasmesso era contenuto nella Delibera di C.C. n. 14 del 06.06.03 e si riferiva pertanto alla prima versione del progetto e non alla rielaborazione del novembre 2004 che

era stata formulata per adeguarsi alle L.G. emanate nel marzo dello stesso anno;

- con nota acquisita al prot. n. 7464 del 14.06.05 il Sindaco del comune di Castelnuovo della Daunia trasmetteva copia della Delibera di C.C. n. 14 del 21.04.2005 dalla quale di evinceva il parere favorevole, al nuovo layout di progetto del novembre 2004;
- con nota prot. n. 7882 del 24.06.2005 il Settore Ecologia, richiamando la nota prot. n. 2311 del 28.02.2005 e sopra specificata, sollecitava l'attestazione della pubblicazione del nuovo layout di progetto;
- con nota datata 30.08.2005, prot. n. 3455, il Sindaco del comune interessato trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico avvenuta dal 13.07.05 al 12.08.05, allegando la richiesta di chiarimenti di due consiglieri comunali;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

L'impianto prevede l'ampliamento di una wind farm esistente (di 6 pale di cui 2 da 600 KW e 4 da 660 KW) con 9 nuovi aerogeneratori con una potenza nominale di 850 KW ciascuno per 7,65 MW complessivi. L'altezza dell'aerogeneratore è di circa 60 m ed il diametro rotore è di 52 m.

A seguito della emanazione delle LG regionali in materia di eolico il proponente ha modificato il layout di progetto per adeguarlo alle nuove disposizioni. E' stata effettuata la pubblicazione del nuovo layout.

Vi sono alcune osservazioni di privati e di consiglieri comunali in cui si rileva il mancato rispetto di distanze dai confini e da i fabbricati esistenti. Si riferiscono alla prima versione del progetto, precedente l'adeguamento alle LG.

Con integrazione successiva inviata via mail il proponente ha trasmesso dati anemometrici riferiti all'intero 2005 e le coordinate delle pale (sia di nuovo insediamento che di quelle già impiantate). t

emerso che tutte le pale di nuovo impianto sono a meno di 500 m dal confine con Pietramontecorvino.

Dall'analisi della documentazione di progetto prodotta sono emerse alcune criticità per la localizzazione degli aerogeneratori. In particolare otto delle nove pale di nuovo insediamento (dalla n. 7 alla n. 14, esclusa la sola n. 15) sono interessate da vincolo per rischio di frana di livello elevato e l'intera arca è gravata da vincolo idrogeologico. Per questi aspetti occorrerà acquisire il parere dell'autorità competente (Autorità di Bacino).

- Per quanto di propria competenza, atteso anche che trattasi di ampliamento di una windfarm esistente e in considerazione delle ridotte dimensioni del parco, si ritiene di poter escludere dalla procedura di VIA sei pale del progetto in oggetto: nn. 7, 8, 10, 13, 14 e 15. Fanno eccezione le pale 9, 11 e 12, che, oltre a rientrare nell'IBA Monti della Daunia, sono a ridosso di un'area tipizzata come "Bosco" dal vigente PUTTe la cui eliminazione consente inoltre di ridurre l'effetto selva dell'impianto.

L'esclusione dalla procedura di VIA è inoltre subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
- siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
- sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale del l'aero generatore, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- sia garantita la dismissione del l'aero generato re e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione con un importo non inferiore al limite indicato nelle LG);
- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli

derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

- siano integrata la convenzione con il comune affinché vengano pienamente recepiti gli impegni previsti dall'allegato 5 delle "Linee Guida per la realizzazione di impianti colici nella Regione Puglia" ed in particolare:

- ✓ fideiussione bancaria pari al 10% dell'investimento;
- ✓ fideiussione pari a non meno del 2% del valore dell'aero generatore (con il termine aerogeneratore si intende il completo: palo+navicella+pale) finalizzata alla dismissione dell'aerogeneratore stesso ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ fideiussione di 5 euro a metro per le piste da realizzare ex-novo finalizzate ad interventi di ripristino al termine dell'esercizio dell'impianto;
- ✓ impegno del soggetto proponente di dismettere l'impianto in caso di mancato funzionamento dello stesso per più di tre anni (il funzionamento deve essere certificato dal G.R.T.N. in relazione all'immissione in rete di energia elettrica prodotta).
- ✓ Rilevato, infine, che tutte le pale proposte distano meno di 500 m dal confine con il comune, di Pietramontecorvino l'installazione delle stesse è subordinata all'accordo con l'amministrazione limitrofa, così come indicato nell'Allegato 5 alle citate Linee Guida.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto per la realizzazione dei lavori di ampliamento di una wind farm esistente tramite l'installazione di aerogeneratori, nel comune di Castelnuovo della Daunia (Fg), da parte della N.C.D. Divisione Eolica S.r.l. - C.da Ariella - Castchiuovo della Daunia (Fg) -, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, in particolare, il parere dell'Autorità di Bacino per la presenza di un vincolo dovuto al rischio di frana ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2006, n. 218

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione infrastrutture per la mobilità della Fiera del Levante – Comune di Bari – Proponente: Ente Autonomo Fiera del Levante.

L'anno 2006 addì 26 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 8950 del 22.07.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente la realizzazione di infrastrutture per la mobilità della Fiera del Levante, nel comune di Bari, proposto dall'Ente Autonomo Fiera del Levante - Lungomare Sparita - Bari -;
- con nota prot. n. 10126 del 31.08.2005, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Bari a trasmettere apposita attestazione dell'av-

venuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare il parere di competenza in merito alla realizzazione dell'opera in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 13979 del 01.12.2005, l'Assessore all'Ambiente del comune di Bari trasmetteva il parere favorevole con condizioni in merito all'opera di che trattasi;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 14150 del 06.12.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio (prot. n. 827/05) nei tempi e con le modalità previste dalla sopra citata L.R.;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto si pone le seguenti finalità:

- a. Realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante, con previsione di nuovi parcheggi per la sosta delle auto al fine di garantire una migliore accessibilità al quartiere fieristico con possibilità di parcheggiare in prossimità degli ingressi ed il rifacimento dei viali principali per ottimizzare e facilitare la fruibilità degli spazi da parte dei visitatori, degli espositori, dei fornitori e del personale di servizio;
- b. Risistemazione degli accessi pedonali e veicolari dell'ingresso esistente in corrispondenza del viale italo - orientale, oltre che degli spazi connessi per il controllo ed a servizio e supporto della mobilità.

Sono previsti inoltre:

- c. interventi sul sistema pedonale con nuove pavimentazioni, con caratteristiche, di rifinitura di maggior pregio, e sistemazione a verde delle aree connesse;
- d. un sistema canalizzato di smaltimento delle acque bianche, attualmente mancante;

- e. rete idrica antincendio a servizio dell'intero quartiere fieristico;
- f. rete idrica per innaffiamento e pulizia dei viali con reti e pozzetti di innesto;
- g. impianto di pubblica illuminazione e distribuzione elettrica per i piazzali;
- h. impianto di videosorveglianza e controllo degli accessi;
- i. rete cablata a fibre ottiche per trasmettere dati e immagini, utilizzabile in tutti i padiglioni espositivi.

Si segnala che sono interessate aree con vincolo posto dal PAI (rischio idrogeologico R4 e aree di inondazione AP).

✓ Premesso il giudizio positivo circa gli interventi di adeguamento e l'aggiornamento impiantistico, di sistemazione del verde e di miglioramento dell'arredo dei viali pedonali presenti nel quartiere fieristico, si ravvisa l'opportunità che dal punto di vista programmatico la previsione di strutture di sosta di autoveicoli nell'area di fiera sia in armonia con le previsioni sulla mobilità urbana pubblico/privata dell'amministrazione comunale competente. A questo proposito si condivide l'indicazione del Comune di Bari di escludere la fruizione dei nuovi parcheggi al pubblico ed ai visitatori, che potranno raggiungere il quartiere Fiera del Levante attraverso la rete cittadina di autobus, "Park&Ride, bus navetta, taxi ... finalizzando l'intervento alle sole esigenze operative della Fiera stessa (dipendenti, manutentori, vigilanza, espositori,...). In deroga a questa indicazione, e sempre in accordo con le autorità competenti, potrebbe essere consentito l'utilizzo della struttura di sosta anche da parte del pubblico solo per gli eventi che coinvolgano un numero ridotto di utenti/visitatori e per i quali questo tipo di soluzione possa risultare più conveniente per la circolazione veicolare urbana.

- Nel merito delle questioni strettamente ambientali, si ritiene di poter esprimere parere favorevole

alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

- preliminarmente all'inizio lavori, attesa anche la vicinanza al mare, occorrerà effettuare indagini dirette in sito per verificare che non vi siano situazioni geologiche e idrogeologiche locali particolari, tali da determinare problemi nella fattibilità tecnica e ambientale dell'opera;
- atteso il tipo di intervento e la sua localizzazione occorrerà porre particolare cura nel ridurre gli impianti in fase di cantiere. A tal proposito:
 1. si studino i percorsi dei mezzi di trasporto in modo da minimizzare il disturbo per il traffico e per i cittadini;
 2. si predispongano opportuni schermi antipolvere e sistemi di imbibizione in modo da limitare le dispersioni di polvere e terra all'esterno del cantiere;
 3. si preveda una vasca di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dal cantiere stesso;
 4. si predispongano barriere acustiche e si concentrino le fasi più rumorose nelle ore in cui questo comporta il minor disturbo per la popolazione;
 5. si adotti e rispetti rigorosamente un preciso cronoprogramma dei lavori che minimizzi i tempi di cantiere compatibilmente con la qualità costruttiva e con le inderogabili esigenze di sicurezza;
- nella fase di gestione si garantisca la perfetta funzionalità della struttura attraverso la puntuale manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi installati;
- si garantisca la sicurezza degli utenti della struttura attraverso un efficiente sistema di video sorveglianza e controllo e la presenza di personale di sorveglianza.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di infrastrutture per la mobilità della Fiera del Levante, nel comune di Bari, proposto dall'Ente Autonomo Fiera del Levante - Lungomare Starita - Bari -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere' è subordinato alla verifica della legittimità delle procedura amministrative messe in atto e non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge. In particolare si segnala la necessità di acquisire il previsto parere dell'Autorità di Bacino per la presenza di aree vincolate dal PAI;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2006, n. 219

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Ristrutturazione funzionale di un pastificio e realizzazione di un magazzino automatico autoportante – Comune di Corato (Ba) – Proponente: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.

L'anno 2006 addì 26 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 1701 del 09.02.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente la ristrutturazione funzionale di un pastificio e la realizzazione di un magazzino automatico autoportante, nel comune di Corato (Ba), proposto dal Pastificio Attilio Mastromauro Granoro S.r.l. - S.P. 231 km 35,100 - Corato (Ba) -;
- con nota prot. n. 2613 del 06.03.2006, il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Corato a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso

pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare se erano pervenute osservazioni c/o opposizioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto. Con la stessa nota richiedeva il parere di competenza in merito alla realizzazione dell'opera in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 5159 del 12.04.2006, il Sindaco del comune di Corato trasmetteva il parere favorevole con condizioni in merito all'opera di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 5160 del 12.04.2006 il Dirigente della Ripartizione Affari Generali - Studi e Programmazione attestava l'avvenuta affissione nei tempi (per 30 giorni consecutivi, e cioè dal 22.02 al 23.03.06) e con le modalità previste dalla sopra citata L.R., specificando che non pervenute osservazioni in merito all'intervento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:
Il progetto prevede la ristrutturazione funzionale del pastificio Mastromauro Pasta Granoro e consiste nella realizzazione in ampliamento di un magazzino automatico autoportante e di locali da adibire a piano di carico.

L'ambito urbano interessato, situato a NW rispetto al centro urbano di Corato, non ricade in zona sottoposta a regimi di tutela, compreso quelli previsti dal vigente PUTT. L'area è servita da diversi assi infrastrutturali.

Il progetto prevede la realizzazione di un magazzino automatico autoportante costituito da scaffalature disposte su un numero elevato di ripiani, prevedendo l'elevazione verso l'alto delle capacità di stoccaggio.

Le macchine destinate alle operazioni di carico/scarico sono completamente automatizzate e comandate da una serie di computer. Trattasi di una scaffalatura richiusa da pannellature verticali ed orizzontali.

Il MMA avrà una altezza di circa 30 metri e una lunghezza di 100 mt e sorgerà in aderenza al capannoni preesistenti, distaccato di circa 15 mt per garantire la massima sicurezza al fini della prevenzione antincendio. Ha carattere di provvisorietà,

essendo completamente smontabile ed eliminabile come qualsiasi impianto.

La realizzazione dell'intervento non richiede estese attività di cantiere (nel tempo e nello spazio).

L'ampliamento previsto non comporta modificazione nella catena produttiva; non comporterà produzione di rifiuti speciali diversi o in quantità maggiore rispetto a quelli attualmente prodotti.

Relativamente all'attività di cantiere gli impatti prevedibili sono:

- L'aumento del traffico veicolare (ingresso/uscita materiale di scavo e costruzione);
- La produzione di inquinamento acustico;
- La produzione di polveri;
- La produzione di rifiuti. Il proponente ha proposto le seguenti misure di mitigazione:
- Utilizzo di mezzi silenziati conformi alle norme CE. Prima dell'inizio dei lavori sarà effettuata una valutazione preliminare della rumorosità potenzialmente causata dalle attività cantieristiche in programma, per meglio dislocare i macchinari e le schermature fonoassorbenti;
- Installazione di pannelli barriere e teli per limitare la diffusione di rumore e polveri;
- Individuazione di appropriati percorsi stradali, utilizzo di mezzi di capacità maggiore per il trasporto di materiale, razionalizzazione del flusso di entrata/uscita dei mezzi pesanti;
- Periodica bagnatura delle piste di cantiere e dei tratti di viabilità maggiormente interessati dal passaggio dei mezzi pesanti;
- Riutilizzo del materiale proveniente da scavi e demolizione, previo idoneo trattamento per rimodellamento degli spazi verdi;
- Presenza, in prossimità dell'uscita del cantiere, di un impianto per lavaggio automezzi e ruote;
- Copertura o irrigazione delle aree destinate all'accumulo temporaneo del materiale di scavo;
- Mitigazione dell'impatto visivo con piantumazioni arboree.

Il proponente ha inoltre prodotto analisi e documentazione idonee a dimostrazione della scarsa rilevanza dell'impatto visivo, non configurandosi l'impianto proposto come una modificazione significativa delle caratteristiche del paesaggio ed ha proposto misure di mitigazione visuali e percettive per alcuni punti di vista privilegiati.

Ha altresì prodotto un rapporto di valutazione dell'inquinamento acustico in ambiente esterno, corredato da rilievi fonometrici e una relazione di previsione di impatto acustico in ambiente esterno e residenziale, che dimostra la compatibilità dei livelli di rumore prodotti dal pastificio con i limiti in ambiente esterno posti dalla normativa e con il valore limite differenziale di immissione nel periodo diurno all'interno degli ambienti abitativi.

- Considerato quanto sopra evidenziato, ed anche in considerazione della circostanza che trattasi di intervento su una attività già esistente che non modifica di fatto il ciclo produttivo e che le attività proposte sono coerenti con la destinazione d'uso dell'area, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

- ✓ come previsto in relazione, siano prese durante la fase di cantiere tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere - inibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, copertura o irrigazione delle aree destinate all'accumulo temporaneo del materiale di scavo, individuazione di appropriati percorsi stradali, bagnatura delle piste di cantiere, presenza di impianto per lavaggio automezzi ecc. - e le emissioni acustiche - utilizzo di mezzi silenziati e loro copertura, barriere antirumore, ecc.;
- ✓ sia definito un cronoprogramma relativo all'impiego dei macchinari di cantiere, onde evitare il più possibile la contemporaneità di utilizzo e siano vietati i lavori durante la notte;
- ✓ sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti;
- ✓ il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi; la scelta delle cave di prestito e delle discariche deve essere operata con parti-

colare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;

- ✓ sia garantita, come peraltro descritto in relazione, la mitigazione degli impatti visivi attraverso la piantumazione di specie autoctone:

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la ristrutturazione funzionale di un pastificio e la realizzazione di un magazzino automatico autoportante, nel comune di Corato (Ba), proposto dal Pastificio Attilio Mastromauro Granoro S.r.l. - S.P. 231 km 35,100 - Corato (Ba) -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in

narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto e non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 26 aprile 2006, n. 220

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Impianto sperimentale di mitilicoltura – Comune di Margherita di Savoia (Fg) – Proponente: Ofantina Mare s.r.l.

L'anno 2006 addì 26 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta il 12.12.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto sperimentale di mitilicoltura in località Foce Ofanto, nel comune di

Margherita di Savoia (Fg), proposto dalla Ofantina Mare S.r.l. - Via Raffaele Musti, 58 - Barletta (Ba);

- con nota prot. n. 29 del 05.01.2006, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato e nel contempo invitava il Comune di Margherita di Savoia a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 3993 del 22.03.2006 il Responsabile del Servizio Demanio Marittimo Comunale di Margherita di Savoia trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 10.01 all'08.02.2006) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'opera in argomento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede la realizzazione e il mantenimento di un impianto sperimentale di acquicoltura destinato alla coltivazione di mitili su fondali bassi (6-10 metri) situato a circa 1 km dalla costa a nord della foce del fiume Ofanto, ricadente nel comune di Margherita di Savoia.

La presenza dell'impianto sarà segnalata da quattro boe luminose.

L'impianto è costituito da più moduli di nylon ancorata al solo mediante perni (fisher) di 80 e 160 cm fissati a circa due metri di profondità nella sabbia.

L'approvvigionamento del novellame avverrà presso altri impianti regionali, nel rispetto dei dettami del Codice di Condotta per la Pesca Responsabile della FAO.

L'impatto ambientale dei fischer previsti al posto dei blocchi di cemento è nettamente inferiore, sia per le modalità di posa che per le successive operazioni di rimozione.

L'impianto è localizzato in acque classificate dalla DGR n. 785 del 24 giugno 1999 come zona B, "prodotto destinato alla depurazione o alla stabulazione prima dell'immissione in commercio ai fini del consumo umano".

Dalle valutazioni effettuate emerge che la tipologia di intervento non comporta impatti significativi sulle componenti ambientali.

• Considerato quanto sopra evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione del prelievo richiesto con le seguenti prescrizioni:

- ✓ che sia garantita idonea segnalazione del poligono interessato dall'impianto mediante boe luminose ai fini della sicurezza dei natanti;
- ✓ che si sospenda la raccolta del prodotto qualora si verificano eventi imprevisti (maree rosse, sversamento di inquinanti, ecc) tali da pregiudicare la qualità dei molluschi, relativamente ai requisiti igienico-sanitari definiti dal D.Lgs. n. 530/1992, All. A. La raccolta sarà ripresa in seguito alla verifica di idoneità dei suddetti parametri;
- ✓ che si provveda, al momento della chiusura dell'impianto, al ripristino del sito con la dismissione dei fischer utilizzati per l'ancoraggio dei moduli e l'idoneo smaltimento.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un impianto sperimentale di mitilicoltura in località Foce Ofanto, nel comune di Margherita di Savoia (Fg), proposto dalla Ofantina Mare S.r.l. - Via Raffaele Musti, 58 - Barletta (Ba) - , escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 maggio 2006, n. 223

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Progetto di modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo – Comune di Diso (Le) – Proponente: Corvaglia s.r.l.

L'anno 2006 addì 3 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 285 del 12.01.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo, nel comune di Diso (Le), da parte della Corvaglia S.r.l. - Via Prov.le per Spongano - Diso (Le). Tale istanza era stata preceduta dalla nota, acquisita al prot. n. 15104 del 22.12.05, del Dirigente del Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Controllo Impianti - Settore Territorio e Ambiente - della Provincia di Lecce, con la quale trasmetteva copia dei verbali delle Conferenze di Servizi tenutesi in data 01.06.05 e 20.10.05 e diffidava la ditta Corvaglia a svolgere "qualsiasi attività lavorativa oltre le ore 22, 00 e sino alle ore 6, 00 ...". La ditta proponente riscontrava detto rilievo con nota acquisita al prot. n. 14147 del 05.11.2005;
- con nota prot. n. 984 del 31.01.2006 il Dirigente del Servizio Rifiuti, Scarichi, Emissioni e Controllo Impianti - Settore Territorio e Ambiente - della Provincia di Lecce trasmetteva ulteriori osservazioni in merito all'impianto proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 987 del 31.01.2006 i sigg.ri Giacomo Bortone, Nicoletta Rizzello e Fabio Pellegrino tramite l'avv. Laura Caccetta trasmettevano osservazioni relativamente al progetto in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 1055 del 31.01.2006 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Diso comunicava di aver provveduto alla pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio dal 12.12.05 all'11.01.2006;
- con nota acquisita al prot. n. 1064 del 31.01.2006 il Sindaco del comune di Spongano richiedeva di partecipare all'iter di Valutazione Ambientale attivato;
- con nota prot. n. 1344 del 03.02.2006 il Settore Ecologia invitava il Comune di Diso ad esprimere il parere di competenza così come da art. 16, comma 5, L.R. n. 11/2001;
- con nota acquisita al prot. n. 2029 del 16.02.2006 il Sindaco del comune di Diso trasmetteva gli atti relativi all'iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A., tra i quali si riscontrava il parere favorevole dell'amministrazione comunale interessata, e l'attestazione che non era pervenuta nessuna osservazione nel periodo di pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio;
- con nota prot. 2458 del 28.02.2006 il comune di Spongano faceva richiesta di sospensione del ciclo produttivo della società Corvaglia per assenza del parere concernente la Valutazione Ambientale;
- con nota acquisita al prot. n. 3000 del 09.03.2006 la società proponente faceva delle precisazioni circa gli elaborati progettuali presentati;
- con nota acquisita al prot. n. 3997 del 22.03.2006 il Sindaco del comune di Diso rispondeva alla lettera del sindaco del comune di Spongano con la quale precisava, tra l'altro, che: "... Preme infine sottolineare l'avvio dell'iter di procedura V.I.A., richiesta proprio in sede di conferenza di servizi circa il progetto di modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo, e che peraltro consentirebbe di intervenire tecnicamente per una ancora migliore garanzia della salubrità dell'ambiente e della tutela della salute pubblica...";
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

La ditta Corvaglia s.r.l. ha realizzato nel 2000, sulla provinciale Diso-Spongano (SP 82), un impianto per la zincatura a caldo. Detto impianto è tipologicamente riconducibile alla categoria indicata nella lettera g) del punto 3 dell'allegato B al DPR 12.04.1996, che recita testualmente:

g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

Lo stesso DPR sottopone a V.I.A. i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (art. 1 comma 4), mentre per i progetti elencati nell'allegato B, che non ricadono in aree naturali protette (è questo il caso), l'autorità competente verifica, secondo le modalità di cui all'art. 10 e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.

L'art. 10 citato detta le procedure per la verifica da eseguirsi facendo attenzione alle caratteristiche e all'ubicazione del progetto così come indicato nell'allegato D al DPR 12.04.1996.

In sostanza l'impianto avrebbe dovuto essere assoggettato a procedura di verifica di impatto ambientale ai sensi del DPR 12.04.1996 (la LR n. 11 del 12.04.2001 non era ancora stata promulgata). Nella documentazione visionata non vi sono elementi per affermare se la procedura è stata a suo tempo espletata.

Agli atti risulta presentata una richiesta di verifica di impatto ambientale ai sensi dell'art. 16 della LR n. 11/2001 per "modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo" datata 28.11.2005 e acclarata al n. 285 del protocollo dell'Assessorato all'Ecologia del 12.01.2006.

Quindi innanzitutto occorre precisare che la richiesta inoltrata non intende rimediare ad una deficienza ab origine dell'iter autorizzativo seguito, ma si pone come adempimento per le modifiche

proposte (quindi a rigore si è nel caso dell'allegato B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B. 2, della LR n. 11/2001).

La procedura seguita per l'insediamento dell'attività industriale è quella dell'accordo di programma tra comune di Diso e Regione Puglia. Seguendo questa procedura, avviata nel 1999, è stata effettuata una variante urbanistica da zona agricola E1 a zona industriale D. Nella documentazione visionata non ci sono dettagli delle aree oggetto di variante e del procedimento seguito. Tuttavia, come peraltro evidenziato dalla Provincia di Lecce (nota prot. n. 2986 del 11.01.2006 della Provincia di Lecce, acquisita al prot. n. 984 del 31.01.2006 dell'Assessorato Ecologia) si rileva una evidente differenza, per forma ed estensione, tra l'area oggetto di variante (Tav. 17) e l'area di effettivo insediamento (Tav. 9 e immagini aeree dello stato di fatto).

In estrema sintesi il "problema" nasce dalla vicinanza di abitazioni, preesistenti l'insediamento industriale in zona agricola, regolarmente autorizzate e presenti ed abitate da molti anni. Queste abitazioni sono situate nel comune di Spongano, limitrofo all'area industriale in cui sorgono l'impianto di zincatura a caldo della Corvaglia s.r.l. ed un impianto di lavorazione di materie plastiche (CO.PLAST. S.a.s.). I residenti di queste abitazioni riferiscono di risentire pesantemente degli effetti dell'impianto di zincatura sia in termini di impatti acustici che di emissioni in atmosfera.

Da parte di diversi soggetti, a vario titolo coinvolti (privati ed istituzioni pubbliche tra cui i comuni di Spongano ed Andrano e la provincia di Lecce) sono state avanzate richieste di riduzione della durata del ciclo produttivo per far sì che la notte e nel primo pomeriggio si possa ridurre il costante rumore prodotto dalle attività poste in essere nello stabilimento (che ha la potenzialità di funzionare in continuo), la costruzione di un muro perimetrale alto 5 m, la predisposizione di misure di controllo dei fumi e della qualità dell'aria nell'intorno dell'area in continuo.

Circa le emissioni in atmosfera dalla documentazione visionata sembrerebbe che non vi siano irre-

golarità per quanto attiene i fumi emessi da camini regolarmente autorizzati ai sensi del DPR 203/88.

I ricorrenti rilevano che oltre alle emissioni dai camini, vi sono emissioni disperse dal ciclo produttivo che fuoriescono senza abbattimento alcuno dalle aperture (portoni e finestre) dei capannoni. Per queste ragioni sono stati effettuati diverse misurazioni nell'intorno dello stabilimento. In particolare, su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale di Spongano, l'ARPA ha effettuato un monitoraggio dal 25 marzo al 25 aprile 2005 con il proprio mezzo mobile attrezzato. Non sono stati rilevati particolari problemi per molti degli inquinanti monitorati eccezion fatta per la concentrazione di zinco, che è risultata molto elevata.

I ricorrenti sollevano dubbi sull'attendibilità della campagna di monitoraggio perché ritengono che la ditta Corvaglia s.r.l., essendo a conoscenza dei rilievi in corso, possa aver ridotto l'intensità della produzione proprio in quei giorni.

Stessa diatriba sulla riduzione di orario di funzionamento che secondo i ricorrenti sarebbe solo sporadica.

Sono lamentate anche nubi di aria dal sapore acre che avrebbero investito il centro abitato di Spongano in presenza di venti da Sud-Est.

Circa l'inquinamento acustico è agli atti un rilievo effettuato dal Dipartimento Provinciale di Lecce dell'ARPA Puglia in data 13 aprile 2005 (periodo notturno e diurno) da cui si evince che se l'attività è espletata nel periodo dalle ore 6:00 alle ore 22.00 non provoca inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 in quanto non vengono superati i livelli di tollerabilità d'immissione acustica stabiliti dal DPCM 14/11/1997 pari a 50.0 dB(A) per il periodo diurno a finestre aperte (Classe 11: aree prevalentemente residenziali).

I livelli misurati in ambiente esterno non provocano inquinamento acustico, in quanto non superano mai i 60 dB(A) che il DPCM 1/3/91 indica come limite applicabile per i comuni sprovvisti di zonizzazione acustica.

Se, come dichiarato dai ricorrenti e accertato da organi di polizia, l'attività industriale proseguisse nel periodo notturno, il D.A.P. di Lecce dell'ARPA dichiara che i livelli acustici conseguenti, verosimilmente analoghi a quelli registrati nel periodo diurno, sarebbero in contrasto con i limiti di legge (40.0 dB(A) per il periodo notturno in aree prevalentemente residenziali).

Dalla documentazione visionata emerge anche uno scontro sul mancato rispetto dei valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e fissati dal DPCM 14/11/1997 in 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

Alcuni soggetti coinvolti rilevano la non applicabilità di tali limiti e a questo proposito si rileva che l'art. 4 del DPCM 14/11/1997 precisa chiaramente i casi di non applicabilità:

- aree classificate nella classe VI della tabella A (trattasi di aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi);
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumorosità prodotta: da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità prodotta: da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Dalla documentazione visionata non sembra esserci nessuna delle condizioni rappresentate, per cui troverebbe applicazione il principio dei valori limite differenziali che nel periodo notturno, nell'ipotesi di attività dell'impianto, si attesterebbe a 9.5-7.0 dB(A) - come indicato dal D.A.P. di Lecce dell'ARPA -, valore ampiamente superiore al limite di 3.0 dB(A).

Lo studio di V.I.A. presentato poi presenta un errore di impaginazione: manca infatti la pag. 43, mentre è riportata due volte la pag. 44. Va rilevato a tal proposito che a pag. 42 si riportano stralci della relazione relativa alla campagna di monitoraggio effettuata dall'ARPA con il mezzo mobile dal 25.03.2005 al 25.04.2005. Gli stralci di pag. 42 sono relativi alla concentrazione di PM10 che non supera mai il limite di legge, mentre mancano gli stralci relativi alle concentrazioni di zinco che, invece, presentano valori piuttosto alti rispetto a condizioni ambientali standard (dati forse presenti sulla mancante pag. 43). L'ARPA pone questi valori elevati di concentrazioni di zinco in relazione alla presenza di una "fonte". A questo proposito nella relazione si legge testualmente le variazioni riscontrate dal 29 marzo al 12 aprile. nella determinazione della concentrazione di Zinco sono verosimilmente imputabili all'attività lavorativa di uno stabilimento industriale nel comune di Diso nelle immediate vicinanze del sito di monitoraggio. Circa le concentrazioni di zinco, l'ARPA sottolinea che non vi sono limiti di legge posti dalla normativa italiana (pagina 33 della relazione tecnica dell'ARPA).

Circa la caratterizzazione di industria insalubre l'art. 216 del testo unico delle Leggi sanitarie 1265/34 prevede che il Ministero della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri e che i comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli accorgimenti e cautele necessarie per il rispetto della legge. L'elenco del Ministero è articolato in due classi:

- Industrie insalubri di Prima Classe: sono le attività che devono essere tenute lontano dai centri abitati, salvo che il titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

- Industrie insalubri di Seconda Classe: sono le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), al tipo attività industriali.

Con il Decreto del Ministero della Sanità del 5/09/94 è stato emesso il più recente aggiornamento dell'elenco delle industrie insalubri di prima e seconda classe.

L'industria oggetto di valutazione è classificata insalubre di prima classe ai sensi del DM 5/9/1994 (voci 27, 114, 8, 107). Non risulta provata l'affermazione presente nella nota della provincia di Lecce (nota prot. n. 2986 del 11.01.2006 della Provincia di Lecce, acquisita al prot. n.984 del 31.01.2006 dell'Assessorato Ecologia) per cui trattandosi di industria insalubre avrebbe dovuto effettuare la procedura di V.I.A. in fase di approvazione dell'impianto. Il problema è superato dalle considerazioni fatte inizialmente secondo cui l'impianto avrebbe dovuto essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del DPR 12.04.1996.

Nel merito tecnico i ricorrenti e con essi alcune istituzioni (comune di Spongano e provincia di Lecce) hanno rilevato che:

1. i dati anemometrici utilizzati sono vecchi (1951-1991) e riferibili al solo periodo diurno;
2. l'aspirazione dei fumi dalla vasche di decapaggio è insufficiente;
3. l'aspirazione dei fumi non deve avvenire solo alla chiusura delle vasche;
4. la potenza del motore di aspirazione non deve essere ridotta per ridurre il rumore, semmai va aumentata la portata riducendo la rumorosità utilizzando ventole più efficienti; a tal proposito a pag. 5 della relazione tecnica si afferma che non è possibile stimare il rumore di una ventola,

il che non corrisponde al vero perché la rumorosità della ventola, esclusa dalle conduttore, è fornita dalla casa produttrice la ventola stessa. La diminuzione di portata di aspirazione potrebbe abbassare le emissioni al camino E2, ma andrebbe ad aumentare le emissioni diffuse all'interno del capannone che interesserebbero l'ambiente circostante attraverso portoni e aperture dei capannoni.

5. lo studio di impatto ignora la vicinanza di ricettori sensibili;

- Tutto ciò precisato e considerati i dati di monitoraggio e controllo delle attività, la specificità dell'intervento (impianto industriale) e le criticità ambientali rilevate con le numerose osservazioni pervenute da soggetti privati e istituzioni interessate, si ritiene necessario assoggettare il progetto in argomento alla procedura di valutazione di Impatto Ambientale ove non si considerino i soli aspetti delle modifiche tecnologiche, ma si possa valutare per intero l'impianto nel contesto ambientale di riferimento avendo particolare cura degli impatti acustici e delle emissioni in atmosfera;

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di

spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto di modifica tecnologica dell'impianto di zincatura a caldo, nel comune di Diso (Le), proposto dalla Corvaglia S.r.l. - Via Prov.le per Spongano - Diso (Le), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 4 maggio 2006, n. 226

Procedura di valutazione impatto ambientale – Ditta Nuzzaci Strade s.r.l. – Recupero, modifica del piano di coltivazione ed ampliamento cava di calcare – Località “Meddre” di Soletto.

L'anno 2006 addì 4 del mese di maggio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 10/S del 5.5.04 la ditta Nuzzaci Strade Srl, sedente in Matera alla Via La Martella n. 96, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA predisposti per recupero, modifica del piano di coltivazione ed ampliamento alle ptcc. 39-46168p.r.-169-267p-288 del fg. 24 della cava di calcare sita in loc. "Meddre" dell'agro di Soletto;
- con nota prot. n. 7700 del 26.7.04 si invitava:
 1. la ditta istante a depositare la documentazione presso le altre amministrazioni interessate alla procedura ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Lecce ed il Sindaco di Soletto ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota prot. n. 20/S del 25.8.04 la stessa ditta Nuzzaci trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota n. 9225 del 14.2.2006 il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Lecce trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 387 del 9.2.06 in cui era stato determinato, con precise motivazioni, di non poter esprimere parere favorevole all'intervento in argomento;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A, valutata tutta la documentazione in atti, nella seduta del 2.3.2006 ha ritenuto esprimersi come segue: "... omissis... La Ditta istante è autorizzata con decreto del Dirigente del Settore Industria Estrattiva n° 46 del 29/10/2002 alla coltivazione di una cava di calcare sita in comune di Soletto (LE), alla località Meddre" foglio n° 24, p.lle nn. 11-38-39-40-41-46-48-49-50-68 o 168-169-170.

La società NUZZACI STRADE s.r.l. al fine di programmare la produzione per un periodo di tempo industrialmente accettabile, e di adeguare tutti gli interventi alle normative entrate in vigore negli ultimi anni (L.R. 11/2201 e le Norme Tecniche Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico) ha predisposto un progetto di modifica del piano di coltivazione e un progetto di recupero ambientale, già approvati dalla Regione Puglia, al fine anche di mettere in sicurezza la cava e di programmare la ristrutturazione dell'azienda richiedendo l'ampliamento per le ptcc. 39-46 -168p.r. 169-267p-288.

PROGETTO

La necessità di riprendere la coltivazione del giacimento, nelle aree prima escluse, è determinata da motivi tecnici ed economici.

In particolare:

- dal rilievo quotato presentato nel dicembre 2002 si evince che i lavori di coltivazione sono stati eseguiti nel perimetro di cava autorizzata e che motivi contingenti hanno portato ad eseguire, in alcune zone, lavori difformi da quelli progettati ed approvati;
- il piano di coltivazione ed il progetto di recupero ambientale sono da modificare in quanto non ne tengono, nella dovuta considerazione, la necessità di coltivare il giacimento in modo razionale al fine di permettere la realizzazione del progetto industriale e di un rapporto costi/benefici ottimale;
- è necessario bonificare il vecchio fronte sud e mettere in sicurezza l'intera attività;
- ristrutturare gli impianti produttivi in funzione delle esigenze di mercato e delle nuove normative, sugli aggregati, vigenti o in via di approvazione;
- ridurre l'impatto ambientale con lo spostamento dell'impianto di frantumazione e vagliatura sul fondo cava;
- presentare un progetto di recupero ambientale, razionale e contestuale alla coltivazione della cava.

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Dalla certificazione del Comune di Soletto datata 09/03/04, si evince che nelle aree indicate viene svolta l'attività di "Frantumazione e Vagliatura Inerti; Confezionamento di Conglomerato Cementizio e Bituminoso" e non ci sono impedimenti per tale esercizio. Pertanto tale progetto risulta conforme alla normativa comunale.

L'area d'interesse, sia nel particolare che nel suo ambito territoriale più vasto (m 500 di rispetto dal limite di proprietà) rientra nella Tavola 3 di ogni serie del PUTT/P del Comune di Soletto. Il sito d'intervento è gravato solo dal vincolo relativo al Catasto delle grotte ("Serie 4 bis"). L'unico vincolo esistente, la Tav. 3 del Catasto delle grotte evidenzia la presenza di una emergenza, indicata con il nome "186 - Vora di Berrine".

Dai rilievi effettuati (così come riportato dal progettista) e dagli accertamenti anche di tipo cartografico, si è riscontrato che l'oggetto del vincolo non esiste in quanto tale.

Infatti, l'unico elemento rilevabile indicato dalla cartografia ufficiale del PUTT/P è un recinto di forma quadrangolare, costituito da mattoni e conci disposti su di un livello, ormai inattivo alle funzioni originarie da esso svolte.

Non sono presenti agli atti i pareri di Comune e Provincia in merito alla Procedura di VIA. "è da precisare che con nota n. 9225 del 14.2.2006, acquisita in fase di redazione del presente atto, il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Lecce trasmetteva copia della Determinazione Dirigenziale n. 387 del 9.2.06 in cui era stato determinato, con precise motivazioni, di non poter esprimere parere favorevole all'intervento in argomento".

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

L'arca in questione ricade quasi totalmente in un Ambito Territoriale Esteso "C", una piccola parte in Ambito Territoriale Esteso "E", per cui le N.T.A. del P.U.T.T.T./P prevedono, per le cave in esercizio, la possibilità di continuare l'attività e per gli ampliamenti il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale.

Data la vicinanza all'abitato di Soletto, la Ditta ha predisposto i seguenti monitoraggi a cura di tecnici competenti:

Emissioni sonore: i rilievi rientrano nei limiti previsti dal DPCM 1.03.1991 e DPCM 14.11.97;

Emissione di polveri: molto inferiori al valore massimo consentito di 5 mg/Nm³.

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Il progetto di coltivazione è previsto che debba svilupparsi in un arco temporale di circa 15 anni (Vedi Elaborato 3D).

Il recupero ambientale (Elaborato 1E) pare debba essere effettuato a fine coltivazione.

PARERE

Per quanto riguarda la prosecuzione delle attività di coltivazione della cava Nuzzaci srl, si esprime parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Dati i lunghissimi tempi di coltivazione (circa 15 anni), la Ditta dovrà presentare nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto, un nuovo Piano di Recupero ambientale che preveda brevi fasi di recupero da effettuarsi in contemporanea con le fasi di coltivazione (non oltre i cinque anni);
- 2) La Ditta dovrà predisporre una idonea barriera vegetale d'alto fusto dal lato abitato di Soletto al fine di minimizzare la seppur minima propagazione di polveri;
- 3) Per quanto possibile, la Ditta dovrà infine prevedere una immediata piantumazione perimetrale delle aree dedicate ai servizi, impianti e pertinenze....omissis....";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 e. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.3.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposti dalla ditta Nuzzaci Strade Srl, sedente in Matera alla Via La Martella n. 96, con le seguenti prescrizioni:

- 1) Dati i lunghissimi tempi di coltivazione (circa 15 anni), la Ditta dovrà presentare nell'ambito dell'iter di approvazione del progetto, un nuovo Piano di Recupero ambientale che preveda brevi fasi di recupero da effettuarsi in contemporanea con le fasi di coltivazione (non oltre i cinque anni);
- 2) La Ditta dovrà predisporre una idonea barriera vegetale d'alto fusto dal lato abitato di Soletto al fine di minimizzare la seppur minima propagazione di polveri;
- 3) Per quanto possibile, la Ditta dovrà infine pre-

vedere una immediata piantumazione perimetrale delle aree dedicate ai servizi, impianti e pertinenze;

I suddetti progetto e SIA prevedono recupero, modifica del piano di coltivazione ed ampliamento alle ptcc. 39-46-168p.r.-169-267p-288 del fg. 24 della cava di calcare sita in loc. "Meddre" dell'agro di Soletto;

- il presente parere di V.I.A non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Soletto;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 maggio 2006, n. 236

Rettifica determinazione dirigenziale n. 78 del 28.02.05 avente ad oggetto: "Procedura di valutazione impatto ambientale – Ditta Capone s.r.l. per ampliamento cava di tufo in località "Grot-tamarallo" di Gravina in Puglia".

L'anno 2006 addì 15 del mese di in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con determinazione dirigenziale n. 78 del 28.2.05 è stato espresso, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere di VIA all'ampliamento della coltivazione della cava di tufo, sita in località "Grottamarallo" del comune di Gravina in Puglia, di proprietà della ditta Capone S.r.l. di Gravina in Puglia;
- per mero errore materiale, detto parere è stato espresso per l'ampliamento alle particelle 22 e 134 (particelle già avviate alla coltivazione ed in fase di esaurimento) anziché alla particella 99/b (estesa per Ha 2,0) così come richiesto dalla ditta istante, come si evince dal S.I.A., dal progetto, e dal verbale del Comitato V.I.A. riportato e trascritto nella stessa Determinazione Dirigenziale 78/05;
- riscontrato l'errore materiale occorre, ora per allora, procedere alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 78 del 28.2.05 sostituendo al 1° paragrafo della narrativa ed al I° paragrafo del determinato le particelle 22 e 134 con 9a particella 991b (estesa per Ha 2,0)";
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a

quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale;

DETERMINA

- di prendere atto dell'errore materiale riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 78 del 28.2.2005 e procedere alla relativa rettifica sostituendo, come si sostituisce, le particelle 22 e 134, erroneamente trascritte al I° paragrafo della narrativa ed al I° paragrafo del determinato, con la particella 99/b (estesa per Ha 2,0). Pertanto il parere favorevole di VIA con la prescrizione: "che parte dei materiali da sbancare (argille per la maggiore), vengano reimpiegate nella adiacente cava, già quasi esaurita, per il recupero ambientale di quest'ultima, compatibilmente con il progetto già approvato di ripristino ambientale di cava." deve intendersi espresso per l'ampliamento della cava alla particella 99/b (estesa per Ha 2,0) del fg 80 anziché alle particelle 22 e 134 del fg 80 erroneamente riportate e trascritte nella determinazione dirigenziale n. 78 del 28.2.2005;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari al Comune di Gravina in Puglia;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 maggio 2006, n. 241

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Installazione di 3 turbine eoliche di piccola taglia in località Flaminiche – Comune di San Donato di Lecce(Le) - Proponente: Eolo Salento s.r.l.

L'anno 2006 addì, 15 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11969 del 13.10.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'installazione di 3 turbine eoliche di piccola taglia in loc. Flaminiche, nel comune di San Donato di Lecce (Le), da parte della Eolo Salento S.r.l. - Via Magellano Z.I. - Melendugno (Le) -,
- con nota prot. n. 13357 del 22.11.2005 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed invitata l'amministrazione comunale di San Donato di Lecce ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 1730 del 09.02.2006 la ditta istante comunicava di aver provveduto al deposito degli elaborati concernenti il progetto in esame, così come richiesto con la nota precedente;
- con nota acquisita al prot. n. 2969 del 08.03.2006 il Sindaco del comune di San Donato di Lecce, attestava l'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 01.12.05 al 01.01.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in esame;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede l'installazione di n. 3 aerogeneratori di piccola taglia per una potenza complessiva di 60 KW, con un'altezza di circa 20 metri.

L'intervento è distante da aree e zone di particolare sensibilità ambientale e l'area non è soggetta ad alcun tipo di vincolo, i caviddotti inoltre saranno interrati.

Il materiale riveniente dallo scavo sarà riutilizzato nella stessa area per il reinterro delle fondazioni e le rocce saranno conferite a discarica pubblica autorizzata.

L'intervento non comporta la costruzione di cabine primarie, piazzole, nuova viabilità.

Gli aerogeneratori distano oltre 400 metri dalla S.P. 140 e 800 metri dalla S.S. 16.

Alla fine del ciclo di vita dell'impianto (circa 20 anni) è prevista la rimozione degli aerogeneratori e il ripristino del sito.

Il calcolo della gittata massima in caso di distacco del rotore è pari a 60 metri.

- ✓ Considerato che tale impianto è escluso dalla moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, ai sensi dell'art. 1, L.R. n. 9/05;
- ✓ Atteso che il sito non è caratterizzato da nessun tipo di vincolo ed è distante da zone di particolare sensibilità ambientale quali parchi naturali, siti Rete Natura 2000, zone costiere, zone montuose e boschive, segnalazioni architettoniche o archeologiche, si esprime parere favorevole all'installazione degli aerogeneratori con le seguenti prescrizioni:
 - sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti;
 - siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
 - sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale degli aerogeneratori, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto

alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione come indicato nelle Linee Guida);

- sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e d'alle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione come indicato nelle Linee Guida);

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli -enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente l'installazione di 3 turbine coliche di piccola taglia in loc. Flaminiche, nel comune di San Donato di Lecce (Le), proposto dalla Eolo Salento S.r.l. - Via Magellano ZI - Melendugno (Le) -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni, espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate; di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP; di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 15 maggio 2006, n. 242

L.R. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Installazione di 3 turbine eoliche di piccola taglia in località Il Casino – Comune di Fragnano (Ta) - Proposte: Rienergia s.r.l.

L'anno 2006 addì 15 del mese di maggio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 467 del 20.01.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'installazione di 3 turbine eoliche di piccola taglia in loc. Il Casino, nel comune di Fragnano (Ta), da parte della Rienergia S.r.l. -

Zona P.I.P. - Viale delle Imprese, 3 - Montemesola (Ta) -;

- con nota prot. n. 1343 del 03.02.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed invitata l'amministrazione comunale di Fragagnano ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5 della L. R. sopra indicata;
- con nota acquisita al prot. n. 5174 del 12.04.2006 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del comune di Fragagnano, attestava l'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dall'11.01.06 all'11.02.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in esame, subordinando, tra l'altro, l'inizio dei lavori all'acquisizione dell'autorizzazione all'attraversamento della Strada Provinciale n. 87 Fragagnano-Carosino;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Il progetto prevede l'installazione di n. 3 aerogeneratori di piccola taglia per una potenza complessiva di 60 KW, con un'altezza di circa 20 metri.

L'area non è soggetta ad alcun tipo di vincolo e il materiale riveniente dallo scavo sarà riutilizzato nella stessa area; le rocce invece saranno conferite a discarica pubblica autorizzata.

I cavidotti saranno interrati.

La fondazione sarà interrata rispetto alla quota di campagna e ricoperta con terreno vegetale rinveniente dallo scavo.

Alla fine del ciclo di vita dell'impianto (circa 20 anni) è prevista la rimozione degli aerogeneratori e il ripristino del sito. L'area non è caratterizzata da valenza naturalistiche prevalenti o di particolare interesse. Il proponente ha presentato il calcolo della gittata massima, pari a 60 metri.

- ✓ Considerato che tale ~ impianto è escluso dalla moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, ai sensi dell'art. 1, L.R. n. 9/05;
- ✓ Atteso che il sito non è caratterizzato da nessun tipo di vincolo ed è distante da zone di particolare sensibilità ambientale quali parchi naturali, siti Rete Natura 2000, zone costiere, zone montuose e boschive, segnalazioni architettoniche o archeologiche, si esprime parere favorevole all'installazione degli aerogeneratori con le seguenti prescrizioni:
 - gli aerogeneratori n. 1 e 2 siano dislocati ad una distanza di almeno 60 metri dalla carreggiata, per evitare il rischio di incidenti in caso di distacco del rotore;
 - sia assicurato che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi delle fondazioni venga trasportato in siti idonei ed autorizzati allo stoccaggio di rifiuti inerti; siano realizzati interventi di rinaturazione al termine della fase di cantiere;
 - sia prevista la colorazione in nero di una delle tre pale degli aerogeneratori, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
 - sia garantita la dismissione dell'aerogeneratore e delle altre strutture fuori terra dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita e il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione come indicato nelle Linee Guida);
 - sia assicurato l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli

oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i. Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a

quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA,

- di ritenere il progetto concernente l'installazione di 3 turbine eoliche di piccola taglia in loc. Il Casino, nel comune di Fragagnano (Ta), proposto dalla Rienergia S.r.l. - Zona P.I.P. - Viale delle Imprese, 3 - Montemesola (Ta) -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

